

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2015 - Presidenza Consiglio dei Ministri

di concerto con:

Min. Lavoro e Politiche Sociali

Min. Economia e Finanze

Ministero della Salute

Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalita' e contribuire alle spese per il suo sostegno.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1. Definizioni.

Articolo 2

Art. 2. Beneficiari.

Articolo 3

Art. 3. Misura e durata dell'assegno.

Articolo 4

Art. 4. Modalita' di presentazione della domanda.

Articolo 5

Art. 5. Decadenza.

Articolo 6

Art. 6. Monitoraggio e copertura finanziaria.

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 10 aprile 2015

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'[art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno;

Visto l'[art. 1, comma 126, della citata legge n. 190 del 2014](#), che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 125;

Visti, altresì, i commi 127, 128 e 129 del medesimo [art. 1 della legge n. 190 del 2014](#);

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#), concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 7 novembre 2014, recante l'approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui alle note prot. n. 29/0000659/L del 10 febbraio 2015 e n. 29/0000768/L del 17 febbraio 2015;

Visto il concerto espresso dal Ministro della salute con nota prot. n. LEG0001048 dell'11 febbraio 2015;

Visto il concerto espresso dal Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 3639 del 18 febbraio 2015;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2014](#) con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Graziano Delrio è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze

Adotta

il seguente decreto:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1. Definizioni.

In vigore dal 10 aprile 2015

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «ISEE»: l'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei](#)

ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

b) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare come definito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2. Beneficiari.

In vigore dal 10 aprile 2015

1. Ai sensi e alle condizioni di cui all'**art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014**, ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, e' riconosciuto l'assegno di cui all'art. 3 su domanda di un genitore convivente con il figlio.

2. I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validita' non superiore a 25.000 euro annui.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3. Misura e durata dell'assegno.

In vigore dal 10 aprile 2015

1. L'assegno e' fissato in un importo annuo pari ad 960 euro per figlio. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuo dell'assegno e' pari a 1.920 euro.

2. L'assegno e' corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno e' pari ad euro 960 ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell'assegno e' pari a 1.920 euro.

3. L'assegno e' concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di eta' oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4. Modalita' di presentazione della domanda.

In vigore dal 10 aprile 2015

1. La domanda per l'assegno e' presentata all'INPS per via telematica secondo modelli predisposti dall'Istituto entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. L'INPS assicura le modalita' piu' idonee per facilitare l'accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche mediante le proprie sedi territoriali, il contact center e procedure telematiche assistite.

2. La domanda puo' essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio. Ai fini della decorrenza dell'assegno dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento ovvero entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

3. La domanda e' presentata una sola volta per ciascun figlio, fatti salvi i casi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5. L'INPS verifica che la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE sia stata aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 2.

4. Nella domanda il genitore e' tenuto ad autocertificare, a norma del **decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**, i requisiti che danno titolo alla concessione, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione.

5. In caso di incapacita' di agire del genitore, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal suo legale rappresentante.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5. Decadenza.

In vigore dal 10 aprile 2015

1. Il nucleo familiare beneficiario decade dall'assegno qualora perda uno dei requisiti di cui all'art. 2. Decade altresì qualora si verifichi una delle seguenti cause:

- a) decesso del figlio;
- b) revoca dell'adozione;
- c) decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale;
- d) affidamento del figlio a terzi;
- e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

2. L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si e' verificata una delle cause di decadenza di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il genitore richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate.

4. In caso di affidamento esclusivo del minore, disposto con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, al genitore diverso da quello che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potra' essere erogato, a favore del genitore affidatario, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui domanda sia presentata oltre la data di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

5. In caso di provvedimento, disposto dall'autorita' giudiziaria, di decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potra' essere erogato a favore dell'altro genitore, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

6. In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi, ai sensi dell'[art. 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni, l'assegno potra' essere richiesto dall'affidatario. A tal fine il requisito dell'ISEE e' verificato con riferimento al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo a se' stante, ai sensi dell'[art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#). Ai fini dell'erogazione dell'assegno, l'affidatario presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 -

Art. 6. Monitoraggio e copertura finanziaria.

In vigore dal 10 aprile 2015

1. L'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante dal presente decreto, inviando, entro il 10 di ciascun mese, la rendicontazione con riferimento alla mensilita' precedente delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.

2. Qualora in esito al monitoraggio mensile di cui al comma 1, l'onere sostenuto dall'INPS, per tre mensilita' consecutive, sia superiore alle previsioni di spesa di cui all'[art. 1, comma 128, della legge n. 190 del 2014](#), rapportate al periodo d'anno trascorso, l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more dell'adozione

del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, di cui all'**art. 1, comma 127, della legge n. 190 del 2014**, con cui si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

3. L'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 non pregiudica gli assegni già concessi dall'INPS.

4. Alle attività previste dal presente decreto l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)
